

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
RILASCIO DI ASSEGNO CIRCOLARE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società Cooperativa
Via C. Colombo 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)
Tel.: 03625771.1- Fax: 0362564276
Email: info@bccbarlassina.it Sito internet: www.bccbarlassina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza n. 434327
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'È L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

L'operazione consente al cliente di ottenere dalla Banca, previo versamento alla medesima della relativa provvista in denaro contante oppure mediante addebito in conto corrente, l'emissione di assegni circolari a favore dello stesso richiedente o di terzi, nonché di apporre o meno al titolo la clausola di Non Trasferibilità. La clausola di Non Trasferibilità è obbligatoria per assegni di importo pari o superiore alla soglia tempo fissata ai sensi della normativa antiriciclaggio, attualmente pari a 1.000 euro (art. 49 D.lgs. n. 231/2007). Gli assegni circolari sono rilasciati dalla Banca per conto di Cassa Centrale Banca spa, che è quindi l'istituto emittente. Chi richiede l'emissione di assegno circolare può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo stesso.

Tra i **principali rischi** va considerato lo smarrimento del titolo, soprattutto se l'assegno circolare non reca la clausola di non trasferibilità, poiché può essere incassato fraudolentemente da parte di terzi.

Inoltre **gli assegni non incassati entro i 3 anni dall'emissione**, vengono assoggettati alla normativa sui "rapporti dormienti" e di conseguenza versati al MEF entro il mese di maggio di ogni anno.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di firmare la richiesta di emissione dell'assegno circolare è quindi necessario **leggere attentamente il presente foglio informativo**.

VOCE	SPESE
Emissione assegni fino a: 2.000 €	1,00 euro
Emissione assegni da: 2.000,01 € e fino a 5.000 €	2,00 euro
Emissione assegni da: 5.000,01 € e fino a € 100.000 €	4,00 euro
Annullamento assegno circolare	1,00 euro

Commissione per recupero imposta di bollo su mancato incasso assegno circolare *	0,15% Trimestrale
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

* la commissione viene applicata sull'intero importo degli assegni circolari emessi a proprio favore e/o favore di rapporti direttamente collegati alla controparte richiedente (a titolo indicativo e non esaustivo: figli, coniuge, società rappresentate, ecc...), **se non incassati nello stesso trimestre solare** di emissione (es: assegno emesso in data 15.07 e incassato in data 02.10).

Ad esempio per il mancato incasso di un assegno circolare di € 100.000 sul conto del richiedente verranno addebitate, a titolo di recupero imposta di bollo, 150,00 euro per ogni singolo trimestre di ritardo.

Imposta di bollo per rilascio assegno circolare in forma libera (D.lgs 231/2007 art. 49 comma 10).	1,50 euro per ogni assegno
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato elettronico (per documento) - spese di spedizione escluse.	€ 3,00
Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato cartaceo (per documento) - spese di spedizione escluse.	€ 7,75

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Ufficio Reclami

Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA

Fax: 0362/5771207

e-mail reclami@bccbarlassina.it

pec: legale@pec.barlassina.it

che risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 15 giorni lavorativi (ovvero entro i 35 giorni lavorativi nel caso in cui la banca, per ragioni eccezionali, comunicate al cliente con una comunicazione interlocutoria, non abbia potuto inviare il riscontro definitivo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo), prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

<p>Assegno circolare</p>	<p>L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario. E' un titolo formale, perché soggetto all'osservanza di particolari requisiti di forma in mancanza dei quali l'assegno circolare é invalido.</p> <p>Tali requisiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo; - la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; - l'indicazione del prenditore (beneficiario); - l'indicazione della data e del luogo di emissione; - la sottoscrizione dell'istituto emittente.
<p>Clausola di Non Trasferibilità</p>	<p>Se un assegno porta la clausola " non trasferibile " non può essere pagato a soggetto diverso dal beneficiario; non ammessa infatti la " girata " se non quella - eventuale - " per l'incasso " a favore della Banca incaricata dal Beneficiario di curarne la presentazione alla Banca emittente. La clausola " non trasferibile " è obbligatoria per gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro.</p>